

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Aggregazioni e disaggregazioni abusive

di Ennio Vial


Seminario di specializzazione

Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti

Scopri di più

La recente [risposta ad interpello n. 84/2024](#) qualifica come **abusiva un'operazione di scissione asimmetrica preceduta da una fusione**. Per meglio comprendere la questione proponiamo una **rappresentazione grafica**.

Nel dettaglio **la situazione di partenza è la seguente**:


Figura n. 1 – la situazione di partenza

In sostanza, Tizio, Caio e Sempronio **partecipano in quote equamente ripartite al 33,33%** in Alfa, Beta e Gamma.

A seguito di **insanabili dissidi**, i tre soci intendono dar corso ad una **riorganizzazione aziendale** finalizzata alla **separazione delle diverse compagini societarie e dei rispettivi patrimoni**.


Il primo step è rappresentato da **un'operazione di fusione per incorporazione di Alfa e Gamma in Beta**.

Figura n. 2 – la situazione post fusione



Successivamente, viene implementata **una scissione asimmetrica in tre società di capitali unipersonali di nuova costituzione**, ognuna partecipata integralmente **da ciascuno dei tre soci originari**: Tizio srl, Caio srl e Sempronio srl.

Figura n. 3 – la situazione post scissione



L'abuso, secondo l'Agenzia, discende dal fatto che **la fusione di Alfa e Gamma in Beta**, unitamente alla successiva scissione, di fatto **mantiene in vita le stesse tre società, senza produrre variazioni qualitative** nei patrimoni delle singole realtà. Gli effetti che conseguono alla riorganizzazione si determinano **solo a livello di partecipazioni dei soci**.

L'Agenzia delle entrate taccia l'operazione come abusiva, **in quanto finalizzata ad un risparmio fiscale indebito**.

La soluzione naturale per giungere all'obiettivo degli istanti non poteva, infatti, che **essere quella della cessione quote**.

Correttamente, infatti, rileva l'Agenzia delle entrate *“i soci surroghebbbero, di fatto, un trasferimento fra loro delle quote delle originarie partecipazioni detenute in quote nelle tre società presenti ante fusione (ossia BETA, GAMMA e ALFA), tramite l'assegnazione per effetto della scissione asimmetrica a ciascuno di essi, della partecipazione totalitaria in una delle tre società beneficiare della scissione”*.

Verosimilmente, la cessione quote è stata scartata dagli istanti, in quanto **avrebbe portato alla tassazione delle eventuali plusvalenze con imposta sostitutiva del 26%**, secondo quanto disposto dall'articolo 67, Tuir.

Ad avviso di chi scrive, il **giudizio espresso dall'Agenzia appare tutto sommato condivisibile**.

L'operazione naturale, infatti, non può che essere la **permuta di partecipazioni**. Ove volessimo, tuttavia, essere di **interpretazione liberale ed accettare l'operazione** proposta dal contribuente, magari in ragione del fatto che il contribuente ha diritto di riassetarsi con operazioni neutrali, di fatto **legittimeremmo tutte le operazioni di scissione asimmetrica** precedute da una fusione di **una società con il denaro**.

Si supponga, infatti, che **Tullio voglia cedere la propria partecipazione detenuta in Iota Srl** per il corrispettivo di **un milione di euro**. Mevio è disposto ad acquistarla. A Tullio non resta altro che scontare **la tassazione sostitutiva del 26% sulla plusvalenza o l'imposta straordinaria del 16% in caso di rivalutazione a pagamento**.

Ebbene. Si potrebbe **alienare le quote in neutralità fiscale**. Mevio conferisce **un milione di euro in una newco Teta Srl** che **viene incorporata da Iota Srl**. I soci sono Tullio e Mevio al 50%.

Con una **scissione asimmetrica** si potrebbe **scorporare una newco con la liquidità da assegnare integralmente a Tullio**, mentre **Iota Srl verrebbe assegnata a Mevio**. Una coppia di operazioni neutre risolverebbe la cessione: **nessuna plusvalenza emergerebbe in capo a Tullio**, che si troverebbe ad avere una **sua “personal company”**, il cui patrimonio è composto dalla **liquidità che Mevio vi ha conferito**.